



Decreto Dirigenziale n. 27 del 26/10/2010

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 1 AA.GG., Personale Rapporti OO.SS., Contenzioso

Oggetto dell'Atto:

DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 13951/07 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con decreto del Settore Demanio e Patrimonio n.6 del 31.07.06 è stata indetta gara ad evidenza pubblica per l'affidamento triennale del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Giunta Regionale, ponendo a base d'asta l'importo, per ogni singolo buono pasto fornito, di €8,94 oltre iva, (valore facciale €9,30);

che a seguito di espletamento della gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo della mensa per il personale dipendente della Giunta Regionale della Campania, l'appalto è stato aggiudicato all'Associazione Temporanea di Imprese costituito da Gemeaz Cusin s.r.l. (mandataria) C.F. 00802800151, con sede in Segrate (MI) Via Cassanese n.224, CAP 20090, Località Centro Direzionale di Milano Palazzo Caravaggio e SAGIFI s.p.a. (mandante) con sede in Napoli, Via Galvani, n.10 CAP 80100, che ha offerto un ribasso del 12,15% e per un prezzo netto, di €8.17 - oltre IVA - per ogni buono pasto fornito;

che in data 5.04.07 è stato stipulato il relativo contratto di appalto n.rep.13951, al prezzo di €8.17 al netto di IVA per ogni buono pasto e per un importo complessivo presunto di €35.071.359,00 al netto di iva, con la suddetta A.T.I.;

che durante il periodo di esecuzione del predetto contratto, si sono verificati alcuni cambiamenti societari e del nominativo del Presidente che risulta essere Graziella Gavezotti, recepiti con decreto dirigenziale di questo Settore n. 8 del 2.04.2010;

che previa acquisizione dei certificati camerali delle suddette Società aggiornati alla data del 12.01.2010 per l'Accor Services Italia e alla data del 3.11.2009 per la Sagifi, entrambe riportanti nulla osta ai sensi dell'art.10 della legge n. 575/65, con nota di questo Settore prot.n.151417 del 19.02.2010 sono state richieste alla Prefettura di Napoli, Ufficio Staff Protocollo di Legalità, le informazioni antimafia ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 3.06.1998 n.252, per le predette società, ACCOR SERVICES ITALIA s.r.l. e SAGIFI s.p.a., allegando la certificazione camerale sopra indicata, ai fini dell'attivazione della clausola presente nel citato contratto di appalto, relativa alla prosecuzione del contratto per il servizio sostitutivo in parola;

che la suddetta richiesta è stata acquisita dalla Prefettura di Napoli, Ufficio Staff Protocollo di Legalità, in data 19.02.2010, giusta nota prot.5852/PL/Agg. del 24.03.2010, acquisita al prot.n.291998 dell'1.04.2010;

che con nota prot.n.290100 dell'1.04.2010, consegnata in pari data all'Ufficio protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, si è provveduto a comunicare le notizie integrative alla precedente richiesta di informazioni antimafia inoltrata il 19.02.2010;

che è stata attivata la procedura aperta per l'aggiudicazione ad un nuovo contraente dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa, avviata in data 5.02.2010 con la pubblicazione del bando di gara;

che, in relazione della previsione dei tempi necessari per l'espletamento della gara con procedura aperta, con decreto dirigenziale di questo Settore n.8 del 2.04.2010 è stato disposto, tra l'altro di:

<<< 1) Dare atto che il contratto di appalto dell'affidamento triennale del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente n.rep.13951 del 5.04.2007, a seguito dei cambiamenti societari riportati nelle premesse, resta in vigore con l'ATI costituita con le società: ACCOR SERVICES ITALIA s.r.l. – mandataria – C.F. 01014660417 con sede in Milano, Via Giovan Battista Pirelli, n.18 – CAP: 20124 e SAGIFI s.p.a. CF: 04577910633 con sede in Napoli, Via L. Cavani, n.10 – CAP: 80100.

2) Avvalersi della facoltà di prosecuzione del contratto di appalto del 5.04.07 rep.n.13951, relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso contratto, per un periodo di ulteriori 120 giorni dopo la sua scadenza;

3) Proseguire il suddetto rapporto obbligatorio per l'ulteriore periodo, che verrà regolato dalle disposizioni tutte contenute nello stesso contratto di appalto, dando atto che al riguardo sono stati presentati i documenti relativi alle polizze assicurative e alla integrazione della cauzione definitiva e ai requisiti delle società, come richiamati nelle premesse;>>>

Dato atto che:

con nota del 10.06.2010 prot.n. 503685 dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente si segnalava "la necessità di soprassedere immediatamente dall'emanare decreti o atti contabili comportanti spese, con esclusione dei soli atti finalizzati alla corresponsione del trattamento economico del personale dipendente degli uffici regionali";

che, a seguito della predetta nota, questo Settore con lettera prot.n.531105 del 21.06.2010, ha evidenziato all'Assessore alle Risorse Umane e al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento del Personale la situazione relativa al servizio sostitutivo di mensa indicando gli atti posti in essere, richiedendo quindi l'orientamento dell'Amministrazione sul servizio in parola;

che con deliberazione di Giunta Regionale n.501 dell'11.06.2010 si è provveduto, ai fini del rispetto dei limiti del patto di stabilità, alla riduzione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;

che con nota prot.n. 610694 del 16.07.2010 questo Settore ha comunicato all'Assessore alle Risorse Umane e al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento del Personale la necessità di garantire il servizio in oggetto;

Considerato che i tempi di espletamento della gara, nel corso della quale sono stati anche presentati ricorsi amministrativi, non avrebbero consentito il subentro di un nuovo contraente prima della scadenza del 2 agosto c.a., si è ritenuto di procedere ad un prolungamento dei termini di scadenza del servizio;

Dato atto:

che con nota del 5.07.2010 acquisita al prot.n.584458 dell'8.07.2010 è stata resa dichiarazione circa il cambio di denominazione sociale della Accor Services Italia s.r.l. in la società Edenred Italia s.r.l., lasciando invariati tutti gli altri dati identificativi, con decorrenza 1°luglio 2010;

che con nota prot.n.5455/Areal Ter O.S.P./PL del 6.07.2010 la Prefettura – Ufficio Territoriale di Napoli, ha trasmesso certificazione antimafia negativa della Prefettura di Milano, a carico della Accor Services Italia con sede in Segrate (MI), in riscontro ad una precedente richiesta di questo Settore prot.n.972651 del 10.11.2009;

che con nota prot. n.641182 del 28.07.2010, consegnata in pari data, è stata resa comunicazione alla Prefettura di Napoli, Ufficio protocollo di legalità, del cambio di denominazione sociale della Accor Services Italia srl facendo seguito alla precedente richiesta di informazioni antimafia;

Visto il protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto in data 1.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e il Presidente della Regione Campania, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n.1601 del 7.07.2007, pubblicata sul BURC del 15.10.2007 n.54;

Dato atto:

che con riferimento alla procedura di prolungamento del servizio il Settore Trattamento Economico con nota del 16.07.2010 prot.n.608739 ha assicurato la disponibilità in conto competenza delle somme necessarie per impegnare la spesa per garantire il servizio sostitutivo di mensa in oggetto per l'intero anno, mentre ha assicurato la disponibilità delle somme necessarie ai relativi pagamenti limitatamente ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2010;

che con decreto dirigenziale n.22 del 30.07.2010 si è provveduto, tra l'altro:

<<< 1) Prendere atto che la società Accor Services Italia s.r.l. facente parte dell'ATI che rende l'attuale servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente, ha cambiato denominazione sociale in Edenred Italia s.r.l., lasciando invariati tutti gli altri dati identificativi, con decorrenza 1°luglio 2010;

2) Dare atto che il contratto di appalto dell'affidamento triennale del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente n.rep.13951 del 5.04.2007, a seguito del cambiamento della denominazione sociale della società Accor Services Italia s.r.l. riportato nelle premesse, resta in vigore con l'ATI costituita con le società: Edenred Italia s.r.l. – mandataria – C.F. 01014660417 con sede in Milano, Via Giovan Battista Pirelli, n.18 – CAP: 20124 e SAGIFI s.p.a. CF: 04577910633 con sede in Napoli, Via L. Cavani, n.10 – CAP: 80100.

3) Differire il termine di scadenza del contratto di appalto del 5.04.07 rep.n.13951, relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, alla data del 31 ottobre 2010.

4) Proseguire il suddetto rapporto obbligatorio per l'ulteriore periodo, che verrà regolato dalle disposizioni tutte contenute nello stesso contratto di appalto, dando atto che al riguardo è stata presentata la cauzione definitiva come richiamata nelle premesse. ... **omissis**..... >>>>>

che successivamente con nota prot.n.676574 del 10.09.2010 questo Settore ha richiesto parere all'Avvocatura Regionale circa il comportamento da tenere per garantire il servizio in oggetto e precisamente se continuare con la prosecuzione del contratto in essere o attivarsi per un procedura negoziata ai sensi dell'art.57 del D.L.vo 163/06;

che con nota prot.n.786548 del 29.09.2010, in riscontro alla suddetta richiesta di parere, l'Avvocatura ha escluso la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata ex art.57 D.L.vo 163/06, evidenziando che con il decreto 22/2010 sarebbe bastato differire il termine contrattuale anziché di tre mesi (come è avvenuto) fino all'espletamento della gara e quindi all'aggiudicazione definitiva al soggetto aggiudicatario;

che la scelta operata con il proprio decreto n.22/2010, di differimento alla data del 31 ottobre 2010 e non alla data di conclusione della procedura di gara in corso, è stata determinata - così come anche esplicitato nelle motivazioni del decreto stesso - in conseguenza della limitata copertura finanziaria comunicata dal Settore Trattamento Economico con la citata nota prot.n.608739/2010;

Considerato:

che con nota prot.n.781834 del 29.09.2010, il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato ha comunicato che in data 22.09.2010 la Commissione di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa indetta in data 5.02.2010, ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria;

che per la conclusione della procedura di gara (presentazione esercizi commerciali entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, verifica della documentazione presentata, aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di appalto) è necessario differire ulteriormente il termine di scadenza del contratto in oggetto compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione;

che il Settore Trattamento Economico con nota del 19.10.2010 prot.n.838000, ad integrazione della precedente nota prot.n.608739/10, ha comunicato la sussistenza delle risorse necessarie assicurando la disponibilità in conto competenza e cassa delle somme sufficienti a garantire la fornitura del servizio sostitutivo di mensa in oggetto per le prossime ulteriori mensilità di novembre e dicembre c.a.;

che con nota prot.n.838579 del 19.10.2010 questo Settore ha chiesto al Raggruppamento di Imprese che attualmente fornisce il servizio in oggetto ai sensi del contratto rep.13951/07, la disponibilità a proseguire il servizio per altri due mesi e fino al 31.12.2010;

che con nota del 21.10.2010, acquisita al prot.n.853417 del 25.10.2010, la società EDENRED ITALIA s.r.l. in qualità di mandataria del suddetto R.T.I. ha dichiarato la disponibilità a proseguire il servizio fino al 31.12.2010, allegando inoltre documenti atti ad assicurare la vigenza delle polizze assicurative e l'integrazione della cauzione definitiva ed in particolare lettera emessa dall'Istituto Banco Desio in data 20.10.2010, per un importo di €.96.086,00, pari al 10% dell'importo presunto della fornitura per il periodo di due mesi, ridotto del 50% ai sensi del combinato disposto dell'articolo 75, c.7 e 113 del D.L.vo 163/2006;

Ritenuto necessario assicurare la continuità del servizio di fornitura dei buoni pasto onde evitarne l'interruzione che potrebbe determinare contenziosi e quindi eventuali danni all'Amministrazione in considerazione del fatto che tale servizio è previsto contrattualmente per il personale dipendente e

inoltre l'attuale organizzazione del lavoro in questa Amministrazione prevede una articolazione dell'orario di lavoro con attività lavorativa al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane;

Ritenuto pertanto differire ulteriormente i termini di scadenza del contratto di appalto in vigore, per un altro periodo di due mesi e precisamente fino al 31 dicembre 2010, agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso contratto rep.n.13951 del 5.04.2007, in considerazione della disponibilità finanziaria comunicata dal Settore Trattamento Economico e dei tempi presumibilmente sufficienti per la conclusione della procedura di gara per l'aggiudicazione definitiva;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore 01 di questa A.G.C., nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Servizio stesso

DECRETA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1) Differire ulteriormente, per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, il termine di scadenza del contratto di appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Giunta Regionale, stipulato in data 5.04.07 rep.n.13951 e in corso di esecuzione con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: Edenred Italia s.r.l. – mandataria – C.F. 01014660417 con sede in Milano, Via Giovan Battista Pirelli, n.18 – CAP: 20124 e SAGIFI s.p.a. CF: 04577910633 con sede in Napoli, Via L. Cavani, n.10 – CAP: 80100, per un periodo di due mesi e precisamente sino alla data del 31 dicembre 2010.

2) Proseguire il suddetto rapporto obbligatorio per il suddetto ulteriore periodo con le disposizioni tutte contenute nello stesso contratto di appalto, dando atto che al riguardo è stata integrata la cauzione definitiva come richiamata nelle premesse.

3) Dare atto che per la spesa derivante dal presente atto, provvederà il Settore Trattamento Economico del Personale di questa A.G.C., con i fondi stanziati al capitolo 71, UPB 6.23.107, allo stesso Settore assegnati.

4) Trasmettere il presente decreto alle Aree Generali di Coordinamento 07, 08 e 10, al Settore Trattamento Economico dell'A.G.C. 07 per i provvedimenti di competenza, al Servizio 04 del Settore 01 dell'A.G.C. 02, per l'archiviazione, nonché al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

de Gennaro